

Codice A1816A

D.D. 2 novembre 2015, n. 2927

**Legge Regionale n. 4 del 10/02/2009 s.m.i. art.14 . Reg.For.D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 art. 6 e s.mi. - Proponente: Comune di ROBURENT (CN) - Localita' Gias dell'Asino - Progetto relativo agli "interventi selvicolturali nel lotto boschivo denominato Robert I"**

VISTO il D. Lgs. 227/2001;

VISTO l'art. 14 lett. c) della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i.;

VISTO il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;

VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63 s.m.i.;

VISTA la proposta di autorizzazione n. 2015/27123 con il progetto allegato e le integrazioni, presentati dal comune di Roburent (CN) alla Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Sportello Forestale di Cuneo, per gli “Interventi selvicolturali nel lotto boschivo denominato “Robert I”” in comune di Roburent (CN) Loc. Gias dell’Asino;

PRESO ATTO del verbale d’istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo in data 29/10/2015, nel quale si esprime parere favorevole all’effettuazione degli interventi selvicolturali proposti;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

#### *determina*

di autorizzare esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e s.m.i. il progetto riferito alla proposta di autorizzazione n. 2015/27123 richiesta dal comune di Roburent (CN) per gli “Interventi selvicolturali nel lotto boschivo denominato “Robert I”” nel comune di Roburent (CN) Loc. Gias dell’Asino, così come descritto nel progetto d’intervento e nelle integrazioni rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- l’intervento dovrà essere effettuato sulla superficie così come indicato nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d’intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- il taglio dovrà avere inizio dalle aree di saggio in modo tale da essere d’indicazione per la tipologia d’intervento selvicolturale;
- le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l’eventuale rilascio di piante atterrate e quant’altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;
- non si dovranno abbandonare materiali di risulta e residui legnosi, rami e cimiali ecc. in rii e corsi

d'acqua in genere, l'accatastamento dei rami e del legname dovrà avvenire a distanza di sicurezza da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;

- il quantitativo della massa legnosa interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
- il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non venga raggiunto si dovrà provvedere ad intervenire su un minor quantitativo di legname;
- le piste forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. 48, 50 e 51 del Reg. for. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
- si dovrà rispettare quanto indicato dall'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del Reg. for. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Reg. for. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. ed alla cartografia denominata "Programmazione pluriennale dei tagli" i lavori dovranno concludersi entro 5 anni dalla data dell'Autorizzazione regionale.

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso De Gasperi n. 40 – 12100 Cuneo la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Determinazione e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La presente determinazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Si segnala che al fine di procedere all'aggiudicazione del lotto occorre far riferimento a quanto indicato dal Regolamento regionale n. 2/R in data 08/02/2010 s.m.i. "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte" all' art. 3 (Effetti dell'iscrizione all'Albo).

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente  
Gianpiero Cerutti